

DISCIPLINARE DI GARA – LETTERA DI INVITO

Affidamento in concessione, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di somministrazione di bevande e snack tramite distributori automatici presso le sedi dell'Università per Stranieri di Siena, per la durata di 5 anni.

CUI : S80007610522202600001

CPV: 42933000-5; 55511000-5 , 15894500-6

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO.....	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
10. SOPRALLUOGO	19
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
13. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
16. OFFERTA TECNICA	26
17. OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO	27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
19. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	31
20. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	31
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	31
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	32
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
25. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	33
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	35
27. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	35
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	36
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2025 (prot. n. 39612 del 31/10/2025) l'Università per Stranieri di Siena (di seguito Università o Ente Concedente) ha autorizzato l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande e snack tramite distributori automatici presso le sedi dell'Università per Stranieri di Siena, per la durata di 5 anni, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 aprile 2025 "Aggiornamento dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (d'ora in poi "DM CAM").

Ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") la presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito START o Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>. Si applicano pertanto anche le norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

Ai sensi dell'art. 187 del Codice l'affidamento della concessione in oggetto avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Sono ammessi a presentare offerta tutti gli Operatori Economici iscritti su START in uno dei seguenti CPV: 42933000-5 "Distributori automatici", 55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 del Codice la concessione è aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3) del Codice purché siano soddisfatte le offerte rispondano ai requisiti minimi prescritti nel capitolato speciale d'onere e nel presente disciplinare di gara.

Gli offerenti ottemperino alle condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica richieste nel bando e nel presente disciplinare.

La durata massima della procedura di selezione, ai sensi dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3, comma 1 è pari a 4 (quattro) mesi dalla trasmissione dell'invito, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste ai commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice medesimo.

Il luogo di svolgimento del contratto di concessione è Siena, codice NUTS ITI19.

La Responsabile unica del progetto (RUP) è la Dott.ssa Luisa Salvati, Responsabile dell'Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici, e-mail: acquisti-servizi@unistrasi.it.

Il Direttore dell'Esecuzione è il sig. Lorenzo Cialdani, afferente all'Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici, e-mail: acquisti-servizi@unistrasi.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. L'Ente concedente utilizza, in particolare, per l'espletamento della procedura, il Sistema di intermediazione telematica denominato START- Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://start.toscana.it/>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Ente Concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> .

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Ente Concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sempre, fatti salvi i casi di interruzione del servizio disposti dal Gestore della Piattaforma per interventi di manutenzione.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea,
 - iii. in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iv. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l’offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’Operatore Economico.

Per identificarsi gli Operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema completamente gratuita inserendo fra l’altro una userid, una password ed il proprio codice fiscale indispensabili per i successivi accessi.

Ogni successivo accesso al sistema ed ai documenti della procedura avverrà con identità digitale (SPID, CNS o CIE) oppure tramite userid e password indicate in sede di registrazione.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dall’Ente oncedente.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call center del gestore del Sistema Telematico tramite il tel. n. +390810084010 o all’indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com**

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Domanda di partecipazione generata dalla Piattaforma START ed eventuale procura;
- b) Disciplinare di gara – Lettera di invito, contenente i seguenti allegati:
 - Allegato 1 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - Allegato 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
 - Allegato 3 - Modello Dichiarazione di avvalimento;
 - Allegato 4 - Dichiarazione ex art. 1 DPCM 187/1991 sulla composizione societaria rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.);
 - Allegato 5 - Modello dichiarazione sulla presenza di segreti tecnici e/o commerciali;
 - Allegato 6 – Modello Offerta Tecnica;

- Allegato 7 – Modello Offerta Economica
- Allegato 8 – Modello PEF;
- Allegato 9 - Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 36/2023;
- c) Offerta economica generata automaticamente dal sistema START;
- d) Capitolato speciale d'oneri, contenente i seguenti allegati:
 - Allegato 1 - "Elenco distributori automatici";
 - Allegato 2 - "Elenco prodotti";
- e) PEF di massima dell'Università per Stranieri di Siena;
- f) Valutazione preliminare di convenienza e fattibilità;
- g) Patto d'integrità;
- j) DUVRI (Documento Unico di Valutazione da Rischi di Interferenza);
- k) [Codice etico e codice di comportamento dell'Università per Stranieri di Siena](#);
- l) "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> .

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Ente Concedente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Gare d'Appalto", al seguente link: <https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=1> e sulla Piattaforma START.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per via telematica sulla sezione della piattaforma START "Chiarimenti", attraverso l'apposita funzione "Richiedi chiarimento" **almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma START nella sezione "Chiarimenti", posta all'interno della pagina di dettaglio della gara e sul sito istituzionale al seguente link: <https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=1>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma START o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ente Concedente e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma, e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Ente Concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni tra Ente Concedente e Operatori Economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "chiarimenti" (sotto le sezioni comunicazioni e chiarimenti pubblicati) relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione dello stesso sulla Piattaforma. È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione.

L'Operatore Economico è altresì tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail indicate dall'Operatore Economico al momento dell'iscrizione al sistema START. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente Concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'Operatore Economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

L'Ente Concedente declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione del domicilio digitale o, per gli Operatori transfrontalieri, dell'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato inserito dai Concorrenti nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di tale domicilio o di tale indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione l'Ente Concedente non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa avvengono presso la Piattaforma.

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica ordinaria oppure start@postacert.toscana.it per la posta elettronica certificata. I concorrenti sono tenuti a verificare che le mail o le PEC inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come SPAM dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Eventuali **comunicazioni aventi carattere generale e le comunicazioni relative alle sessioni di gara** da parte dell'Ente Concedente vengono pubblicate **esclusivamente** sulla piattaforma START nell'area "Comunicazioni" della sezione "Chiarimenti", e sul sito istituzionale dell'Ente Concedente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopraindicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto al fine di avere un unico sistema informativo di riferimento in modo da poter monitorare il livello di efficacia ed efficienza del servizio prestato.

Il valore complessivo della concessione, per tutta la durata contrattuale, è presuntivamente determinato in € 195.000,00 IVA esclusa, di cui:

- a) € 162.500,00 IVA esclusa calcolato sulla base degli incassi stimati per tutta la durata della concessione (5 anni);
- b) € 32.500,00 IVA esclusa, per eventuale applicazione del quinto d'obbligo di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 179 comma 3 del Codice, l'Ente Concedente, ai fini della determinazione del valore stimato della concessione, si è basata sui fatturati dichiarati dal precedente Concessionario, e su una previsione di consumi che tiene conto della contestuale presenza di un altro servizio di ristoro.

Tale stima ha, comunque, carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Ente Concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio.

Costi della manodopera.

L'importo della concessione comprende i costi della manodopera che l'Ente Concedente ha stimato, sulla base dei dati forniti dal precedente Concessionario, in **€ 9.500,00 annui**.

L'importo della manodopera è al netto delle spese generali e degli utili d'impresa.

Il CCNL applicato è il CCNL per i dipendenti da aziende del **Terziario della Distribuzione e dei Servizi-CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA- codice CNEL H011** e accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti.

Il Concorrente fornisce la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata. Nel caso in cui il CCNL indicato dal Concorrente sia differente rispetto a quello indicato nel presente disciplinare, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dall' Ente Concedente prima dell'aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. La mancata corrispondenza costituisce motivo di esclusione.

Oneri della sicurezza.

L'Ente Concedente, valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della Concessione in oggetto, ha stimato pari a € 100,00 annui i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

3.1 DURATA

La concessione avrà la durata di cinque anni, dalla data di sottoscrizione del contratto o da data successiva indicata nel contratto, oppure - in caso di esecuzione d'urgenza - nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione, fino al compimento del quinto anno della concessione.

In base all'articolo 178 comma 2 del Codice la durata della concessione è stata determinata in quanto è stato ritenuto prevedibile che il concessionario recupererà in quel lasso di tempo gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei servizi, insieme con il ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal Concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti la qualità e il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del citato art. 17 del Codice.

3.2. REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi offerti in sede di gara e dei prezzi massimi degli altri prodotti elencati dal Concessionario, per gli anni successivi al primo, avviene, ai sensi di quanto previsto dall'art. 189, c. 1, lett. a) del Codice, mediante apposita istruttoria da parte dell'Università, con riferimento alle variazioni percentuali degli indici sintetici di cui all' art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente Concedente può imporre al Concessionario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Concessionario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Ente concedente si riserva di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per il tempo strettamente necessario ad espletare una nuova procedura di affidamento. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al concessionario almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente Concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I Concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE) di cui all'art. 24 del Codice, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE - VERSIONE 2.0 - accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale presso gli enti competenti qualora non sia possibile la verifica attraverso FVOE.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento/consorzio ordinario/ aggregazione/GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE e/o nel Modulo dichiarazioni integrative per la partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata all'ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo

globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'ente concedente ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Ente Concedente negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere speciale avviene anche attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico).

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente Concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

È richiesto un fatturato globale, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ossia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di importo complessivo non inferiore **ad un terzo del valore della concessione IVA esclusa (€ 65.000,00)**.

Il possesso di tale fatturato globale risponde all'esigenza di selezionare Operatori Economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi e dei prodotti; si è tenuto, altresì, conto della complessità del servizio, che richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare le condizioni previste dal Capitolato Speciale, durante l'intera durata del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Allo scopo di dimostrare adeguata capacità tecnica e professionale, gli Operatori Economici dovranno dimostrare di aver eseguito, nell'ultimo triennio antecedente all'indizione della presente gara, almeno un contratto avente ad oggetto **un servizio analogo** a quello della presente concessione (**cd. servizio "di punta"**), che preveda l'installazione e la gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche o private, per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del valore della concessione (**e cioè almeno pari ad € 39.000,00**).

In caso di contratto/i svolto/i dall'impresa concorrente nell'ambito di soggetti aventi forma plurisoggettiva, dovrà essere specificata la parte di servizi svolta dall'impresa concorrente nell'ambito del soggetto avente forma plurisoggettiva.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificato rilasciato dall'Ente Concedente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratto stipulato con l'amministrazione pubblica, completo di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazione rilasciata dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratto stipulato con privati, completo di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo all'esecuzione di almeno un contratto avente ad oggetto un servizio analogo, (c.d. "servizio di punta") di cui al precedente punto 6.3, non è frazionabile e deve quindi essere posseduto da uno degli operatori economici del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il Concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del Concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del Concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Se un Operatore Economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'Ente Concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti.

Qualora l'Operatore Economico si avvalga di altro soggetto per il requisito di capacità economica e finanziaria, tale soggetto sarà responsabile in solido con il Concessionario dell'esecuzione del contratto. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Concordato preventivo e avvalimento

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il Concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente Concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione o premiali) oggetto di avvalimento. La dichiarazione di impegno è contenuta nel modulo dichiarazioni integrative impresa ausiliaria.

Il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

N.B. se invece si ricorre all'avvalimento premiale il contratto di avvalimento dovrà essere allegato all'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile- e quindi è causa di esclusione dalla gara- la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il Concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente Concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Ente Concedente procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

In considerazione dell'unitarietà della prestazione, anche sotto il profilo delle esigenze connesse alla reportistica e agli aspetti igienico-sanitari, **non** è ammesso il subappalto della prestazione relativa.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il Concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro indicato nel presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale direttamente impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Concessionario uscente del principale contratto in essere per il servizio di distributori automatici, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al comma 1 del presente articolo.

10. SOPRALLUOGO

Non è prevista l'effettuazione del sopralluogo, salvo richiesta esplicita da parte del Concorrente.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I Concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, l'Ente Concedente può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

13. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/04/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il Concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema START inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario; la Piattaforma pertanto consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta presentazione dell'offerta;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta;
- l'Ente Concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

L'Ente Concedente non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti. L'Ente Concedente non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i file danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei manuali ufficiali pubblicati sul sito <https://start.toscana.it> di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica
- C. Offerta economica e Piano Economico Finanziario

Costituirà causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o altri valori appartenenti all'offerta economica al di fuori dell'offerta economica, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo/ribasso offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo/ribasso offerto.

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive, che sostituiscano la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente Concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il Concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta dall'Ente Concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999. Ai fini del

soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente Concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente Concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico utilizza la Piattaforma START per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

- a) Domanda di partecipazione generata dalla Piattaforma START ed eventuale procura;
- b) Disciplinare di gara – Lettera di invito, contenente i seguenti allegati:
 - Allegato 1 - DGUE;
 - Allegato 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
 - Allegato 3 - Modello Dichiarazione di avalimento;
 - Allegato 4 - Dichiarazione ex art. 1 DPCM 187/1991 sulla composizione societaria rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.);
 - Allegato 5 - Modello dichiarazione sulla presenza di segreti tecnici e/o commerciali;
 - Allegato 9 - dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 36/2023;
- c) Capitolato speciale d'oneri, contenente i seguenti allegati:
 - Allegato 1 - "Elenco distributori automatici";
 - Allegato 2 - "Elenco prodotti con prezzo fisso";
- d) Valutazione preliminare di convenienza e fattibilità;
- e) Patto d'integrità;
- m) DUVRI (Documento Unico di Valutazione da Rischi di Interferenza);
- n) Ricevuta di pagamento del contributo ANAC, di cui al punto 11.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma START.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il Concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente Concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti

fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente Concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il Concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal [Codice etico e codice di comportamento dell'Università per Stranieri di Siena](#) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui al punto 2.1. del presente Disciplinare di gara;
- per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'Ente Concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il Concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il Concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO

- 1) Il Concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- 2) Il Concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE – DICHIARAZIONE/I ULTERIORE/I PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- c) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a) copia del contratto di rete;
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - I. copia del contratto di rete;
 - II. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - III. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - I. copia del contratto di rete;
 - II. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iii. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'Operatore Economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica sulla Piattaforma START nell'apposito spazio predisposto. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Offerta Tecnica redatta utilizzando lo schema "Allegato 6 - Modello Offerta Tecnica" al presente disciplinare, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore fornito dei poteri necessari.**
- b) **"Relazione CAM" in cui il Concorrente descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione;**
- c) **In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.**

Il modello di offerta tecnica deve essere compilato con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nel Capitolato speciale d'oneri, pena l'esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza.

17. OFFERTA ECONOMICA E PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma START. Il Concorrente deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Offerta Economica generata automaticamente dalla Piattaforma START e firmata digitalmente.**
In questa offerta, generata automaticamente dal sistema START, i Concorrenti devono inserire il ribasso percentuale fittizio dell'1% sull'importo a base di gara. La compilazione dell'offerta generata automaticamente dalla piattaforma START ha, quindi, il solo fine di permettere la conclusione della procedura di gara telematica, ma non ha alcun valore ai fini dell'aggiudicazione, poiché sarà considerato valido soltanto quanto riportato dai Concorrenti nell'"Allegato 7 - Modello Offerta Economica";
- b) **Allegato 7 - Modello Offerta Economica, firmato digitalmente, con l'indicazione del dettaglio economico.**

L'Operatore Economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica;

- c) **Modello Piano Economico Finanziario firmato digitalmente.**

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Punteggio massimo 80
Offerta economica	Punteggio massimo 20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, mentre con D vengono indicati i "Punteggi Discrezionali" assegnati dalla Commissione:

Tabella A

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A/1	Servizio installazione e gestione dei distributori automatici.	1.1 Progetto di gestione del servizio. Si chiede di esplicitare le modalità di gestione ed organizzazione delle attività: tempistiche di caricamento dei prodotti; modalità di distribuzione; ricarica e restituzione dei supporti magnetici-chiavetta/scheda. 1.2 Qualità dei generi alimentari nel rispetto della Sostenibilità ambientale. Catalogo aggiuntivo dei prodotti somministrati tramite Distributori Automatici (proposta merceologica di prodotti biologici, prodotti gluten-free o prodotti vegani/vegetariani aggiuntiva rispetto agli standard minimi previsti dal Capitolato. Non saranno valutati i prodotti di cui all'Allegato 2 al disciplinare "Elenco prodotti con prezzo fisso", che l'Operatore economico sarà obbligato ad erogare secondo il prezzo fissato dall'Ente Concedente. 1.3 Catalogo Aggiuntivo prodotti somministrati tramite i distributori automatici (proposta merceologica di prodotti biologici, prodotti gluten free, prodotti per vegani/vegetariani o prodotti freschi aggiuntiva rispetto agli standard minimi previsti dal Capitolato). 1.4 Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Distributori Automatici, tempistiche di sostituzione in caso di rottura, furti o atti vandalici 1.5 Piano di pulizia, sanificazione ed igienizzazione dei distributori.	69	
A/2	Servizi e caratteristiche connesse al servizio	2.1 Possesso delle seguenti certificazioni di qualità: - CERTIFICATO UNI EN ISO 22000:2018 (2 punti); - CERTIFICATO UNI CEI EN ISO 50001:2018 (2 punti); - CERTIFICATO UNI EN ISO 26000:2010 (2 punti); - CERTIFICATO UNI ISO 37001:2016 (2 punti); - CERTIFICATO UNI ISO 45001:2023 (2 punti); - CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 (1 punto).		11
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE			80	

NOTA BENE: L'Operatore economico dovrà redigere una relazione consistente in due sezioni:

A/1 - Servizio installazione e gestione dei distributori automatici in cui dovranno essere descritti le modalità di esecuzione dei servizi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 della Tabella A di massimo 25 (venticinque) facciate solo fronte in formato A4, carattere Arial, dimensione del carattere 11, margini 2. Esclusivamente a scopo informativo, possono essere allegati gli ulteriori materiali le cui pagine non verranno conteggiate nel numero massimo di facciate previste per la Relazione.

A/2 - Servizi e caratteristiche connesse al servizio, in cui dovranno essere indicate le certificazioni eventualmente possedute di cui alla Tabella A. L'Operatore Economico allega altresì, a comprova del requisito, le Certificazioni di qualità possedute, pena la mancata considerazione del relativo punteggio nel computo totale.

L'Operatore Economico presenta altresì una **"Relazione CAM"** in cui descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

Tutto quanto prodotto in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi appena descritti non verrà considerato e pertanto non valutato.

Si precisa che non saranno prese in considerazione, al fine dell'attribuzione del punteggio, le componenti/parti delle proposte progettuali non redatte in conformità allo schema sopra descritto ed i cui contenuti non esprimano concreti impegni contrattuali.

Si ricorda che sono soggetti a "pena esclusione" qualsiasi elemento presente nell'offerta tecnica riconducibile ad una anticipazione dell'offerta economica.

Per quanta riguarda la sezione *A/1 - Servizio installazione e gestione dei distributori automatici (max 69 punti)*, la Commissione Giudicatrice eseguirà la valutazione del progetto determinando un coefficiente variabile tra "0" e "1".

Per l'attribuzione dei coefficienti la Commissione Giudicatrice utilizzerà i seguenti criteri:	
Ottimo	1
Molto buono	0,90
Buono	0,80
Più che sufficiente	0,70
Sufficiente	0,60
Quasi insufficiente	0,50
Insufficiente	0,40
Più che insufficiente	0,30
Gravemente insufficiente	0,20
Proposta quasi del tutto assente	0,10
Proposta completamente assente	0

Il punteggio assegnato sarà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito per il punteggio massimo assegnabile.

Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati 69 punti, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\begin{array}{c}
 \text{punteggio ottenuto dall'offerta in esame} \\
 69^* \frac{\quad}{\quad} \\
 \text{punteggio più alto assegnato}
 \end{array}$$

Per quanto riguarda la sezione A/2 - Servizi e caratteristiche connesse al servizio (max 11 punti), saranno assegnati punteggi tabellari sulla base del criterio ON/OFF rispetto al possesso delle certificazioni di cui alla tabella A del punto 18.1.

Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati 11 punti, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\begin{array}{c}
 \text{punteggio ottenuto dall'offerta in esame} \\
 11^* \frac{\quad}{\quad} \\
 \text{punteggio più alto assegnato}
 \end{array}$$

Riparametrazione:

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli elementi in precedenza citati (A/1+ A/2) verranno attribuiti 80 punti. Agli altri concorrenti verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$\begin{array}{c}
 \mathbf{P \times PJ} \\
 \mathbf{X = \frac{\quad}{\quad}} \\
 \mathbf{MP}
 \end{array}$$

dove:

P = punteggio massimo attribuibile (80) previsto per l'offerta che ha riportato la più alta votazione

PJ = punteggio assegnato all'offerta in esame

MP = miglior punteggio tecnico attribuito (la valutazione più alta)

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

Soglia di sbarramento

Il punteggio ottenuto a seguito della valutazione dell'Offerta Tecnica dovrà raggiungere un minimo di 40 punti.

I concorrenti che non raggiungeranno tale soglia non saranno ammessi alle successive fasi del procedimento di gara in quanto le loro offerte saranno considerate non coerenti con gli standard minimi funzionali e qualitativi richiesti dall'Ente Concedente. Tale previsione ha validità anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Come riportato al punto 17, l'offerta economica si compone dei seguenti 2 criteri:

	Criteri offerta economica	Punteggio massimo
	Percentuale da applicare sull'eccedenza di fatturato annuo comunicato rispetto a quello del Piano Economico e Finanziario predisposto dall'Università	20
	Totale	20

Quanto all'offerta economica, il punteggio viene attribuito in base alla seguente formula:

$$X = \frac{\text{Percentuale offerta}}{\text{Percentuale massima offerta}} * 20$$

19. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il servizio verrà aggiudicato, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo.

20. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei Concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il giorno, l'orario ed il link per partecipare alla prima seduta telematica pubblica saranno comunicati nella sezione "Comunicazioni" della piattaforma START e sul sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione, coadiuvata dal personale dall'Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma START ai Concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai Concorrenti, nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma START.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma START.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato ai punti 15.2 e 15.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo **Errore. L'origine r**
iferimento non è stata trovata.:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma START consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Ente Concedente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 (due) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste. È collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il Concorrente che verrà

collocato primo nella graduatoria. L'Ente Concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

L'ente Concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso, inaffidabili.

È facoltà dell'Ente Concedente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente Concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle

verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55 c. 1 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 55 c. 2 del Codice, per la presente procedura non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 50 c. 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario l'Ente Concedente può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 c. 4 del Codice.

La garanzia è costituita, a scelta dell'operatore economico, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Ente Concedente, esclusivamente con bonifico presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 13, Piazza Giovanni Amendola n. 13- 53100 Siena. IBAN: IT 73 G 01030 14217 000063228233; in caso di operatività estera BIC / SWIFT: PASCITM1J25. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura Garanzia relativa all'appalto per la realizzazione di una campagna di comunicazione e promozione del *brand* "Università per Stranieri di Siena".
- – CIG n. _____";
o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Ente Concedente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dall'Ente Concedente.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente Concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al Concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel [Codice etico e codice di comportamento dell'Università per Stranieri di Siena](#).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere

di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente Concedente.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare l'Università per Stranieri di Siena, in relazione a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, è Titolare del trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici per la partecipazione al presente appalto specifico.

I dati raccolti sono trattati secondo le modalità stabilite dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti; le modalità di trattamento dei dati personali e l'insieme della "Privacy policy" dell'Università, sono descritte nella sezione "Privacy" del sito istituzionale.

I dati personali sono trattati, anche con strumenti elettronici, esclusivamente per fini istituzionali e in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.

Si precisa che:

- Titolare del trattamento è l'Università per Stranieri di Siena ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: unistrasi@pec.it; tel.: 0577-240100/111; fax: 0577-281030;
- il Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'Avvocato Luigi Pelliccia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 0577-240172; mail: rpd@unistrasi.it; pec: rpd.unistrasi@pec.it.
- Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Università per Stranieri di Siena implicati nel procedimento o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e della Legge n. 241/90 e s.m.i., ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto di appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi al contratto medesimo. Successivamente alla cessazione del contratto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- contro il trattamento illecito e/o non autorizzato dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, co. 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati.

Con la partecipazione alla presente procedura l’operatore economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

La Responsabile Unica del Progetto
(Dott. Luisa Salvati)

La Direttrice generale
(Dott.ssa Luisa Salvati)